Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Martedì, 1° aprile 1924** **Numero 78**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 marzo 1924, n. 388.
Disposizioni per la esecuzione del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2729, relativo alla vendita dell'agrocotto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni per la esecuzione del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2729, con cui la Camera agrumaria di Messina, è stata esonerata dall'obbligo di ricevere in deposito agrocotto per venderlo per conto dei depositanti, ed è stato mantenuto fermo in essa il diritto di riscuotere sull'agrocotto venduto direttamente dai privati la tassa camerale di cui all'art. 3, comma *a*) della legge 17 luglio 1910, n. 492;

Vista la legge 5 luglio 1908, n. 404, il R. decreto 22 settembre 1908, n. 618, e la legge 17 luglio 1910, n. 492;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esercenti delle fabbriche di agrocotto esistenti nella circoscrizione della Camera agrumaria alla data della pubblicazione del presente decreto, dovranno far pervenire alla Camera agrumaria, non più tardi del 30° giorno dopo la pubblicazione stessa, una dichiarazione che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) il nome e cognome del fabbricante e di chi lo rappresenta in caso di assenza, ovvero la denominazione della Società ed il cognome ed il nome del suo legittimo rappresentante;

b) il Comune e la località precisa ove esiste la fabbrica;

c) se si produce soltanto agrocotto oppure altri derivati di agrumi.

Art. 2.

Le fabbriche di agrocotto che si impiantino nella circoscrizione della Camera agrumaria dopo la pubblicazione del presente decreto, debbono entro 15 giorni dalla loro istituzione, fare pervenire la dichiarazione di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

La Camera agrumaria esercita la vigilanza sulle fabbriche di agrocotto a mezzo dei suoi impiegati, di incaricati speciali, di agenti di finanza e della forza pubblica.

Art. 4.

Chiunque produce o altrimenti detiene agrocotto deve inviare ogni 15 giorni con lettera raccomandata alla Camera agrumaria, la denunzia della quantità di agrocotto prodotta o immessa a magazzino nel corso della quindicina.

La denunzia deve essere fatta anche se non si siano verificati mutamenti in confronto alla quindicina precedente.

Art. 5.

L'agrocotto che esce dalla fabbrica o locali annessi, ed è diretto a magazzini di deposito, oppure da alcuni magazzini di deposito è diretto ad altri, situati tutti nella circoscrizione della Camera agrumaria, deve essere accompagnato da una licenza di circolazione rilasciata dalla Camera agrumaria.

La licenza deve contenere:

a) la denominazione ed ubicazione della fabbrica o del magazzino da cui la merce proviene;

b) la destinazione, il nome del destinatario, e la via da percorrere;

c) la quantità della merce, il numero dei fusti, ed il termine durante il quale deve avvenire il trasporto.

Art. 6.

L'agrocotto che esce dalla fabbrica o dai locali annessi, oppure dai magazzini di deposito di cui al precedente art. 5, ed è diretto a fabbriche di acido citrico, oppure è destinato all'imbarco, o al trasporto per ferrovia, o con qualsiasi altro mezzo per località situate fuori della circoscrizione della Camera agrumaria, deve essere accompagnato da una apposita licenza di circolazione, rilasciata dalla Camera agrumaria.

La detta licenza deve contenere, oltre le indicazioni di cui al precedente art. 5, la dichiarazione dell'avvenuto pagamento della tassa di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2729, calcolata in via presuntiva sulla base del 64 % di acido citrico per quantitativo corrispondente ad un quintale di citrato di calce.

Al momento dell'uscita dell'agrocotto dalla fabbrica o dal magazzino di deposito sarà prelevato il campione ed accertata la quantità ai fini del computo dell'ammontare definitivo della tassa dovuta.

Tali operazioni saranno fatte dall'incaricato della Camera agrumaria e tutte le spese relative saranno a carico dell'esercente della fabbrica dell'agrocotto o del magazzino di deposito.

La consegna della licenza all'interessato sarà fatta dopo eseguite le operazioni suddette.

Art. 7.

Appena avvenuta la immissione dell'agrocotto nelle fabbriche di acido citrico o la spedizione in località fuori della circoscrizione della Camera agrumaria la contromatrice della licenza deve essere restituita alla Camera agrumaria a cura dell'intestatario.

Art 8.

In base al certificato d'analisi la Camera agrumaria determinerà definitivamente l'importo della tassa dovutale e procederà alla riscossione o al rimborso delle eventuali differenze.

Art. 9.

Nei casi di contravvenzione alle disposizioni del presente decreto si applicherà l'art. 10 del R. decreto 12 settembre 1908, n. 618.

Art. 10.

Le modalità pel prelevamento dei campioni e per l'accertamento delle quantità saranno stabilite dalla Camera agrumaria, e saranno sottoposte alla approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 173. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1924, n. 387.

Erezione in Ente morale della Fondazione Pietro Amatori per premi ai migliori allevatori di bestiame, in Cupramontana.

N. 387. R. decreto 27 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Fondazione Pietro Amatori per premi ai migliori allevatori di bestiame, con sede in Cupramontana, viene eretta in Ente morale ed approvato la statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1924.

REGIO DECRETO 13 marzo 1924, n. 389.

Proroga di poteri del Commissario straordinario presso l'Istituto per le case popolari di Milano.

N. 389. R. decreto 13 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono prorogati di altri tre mesi i poteri del Commissario straordinario presso l'Istituto per le case popolari di Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1924.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 marzo 1924.
Scioglimento del Consiglio comunale di Mortara (Pavia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mortara, in provincia di Pavia.

MAESTA',

Profonde scissioni verificatesi di recente nella compagine dei partiti locali, inasprite dall'atteggiamento dell'Amministrazione comunale, hanno determinato a Mortara una situazione assai preoccupante nei riguardi dell'ordine pubblico, si da costituire una imminente minaccia di perturbamenti.

Per fronteggiare tale situazione, che la particolare delicatezza del momento rende ancor più critica e di cui l'Amministrazione comunale risulta uno degli esponenti principali, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mortara, in provincia di Pavia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Ferri comm. rag. Raffaele è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Preganziol, Rueglio, Vistrorio, Noasca, Bisacquino, Alia, Ficarra, Roccella Valdemone, Furnari, Castelcisterna, Terzo e Villalfonsina.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Veduto il R. decreto 9 novembre ultimo, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Preganziol;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Preganziol è prorogato di due mesi.

Treviso, addì 1° marzo 1924.

Il Prefetto: G. MASSARA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il R. decreto 9 dicembre 1923, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Rueglio;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Rueglio è prorogato di 3 mesi.

Torino, addì 22 marzo 1924.

p. *Il Prefetto*: PALOMBA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il R. decreto 27 dicembre 1923, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Vistrorio;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vistrorio è prorogato di 3 mesi.

Torino, addì 24 marzo 1924.

p. *Il Prefetto*: PALOMBA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il R. decreto 25 novembre 1923, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Noasca;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali

non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Noasca è prorogato di 3 mesi.

Torino, addì 24 marzo 1924.

p. *Il Prefetto*: PALOMBA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Veduto il R. decreto 13 dicembre 1923, riguardante lo scioglimento del Consiglio comunale di Bisacquino;
Veduta la proposta fatta dal sottoprefetto di Corleone in data 22 febbraio u. s. per la proroga della ricostituzione del Consiglio comunale di Bisacquino giustificata dalla necessità di completare la sistemazione di quell'Azienda, data anche la impossibilità, per la situazione dei partiti locali, di procedere subito alle elezioni;
Veduto l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 1° del R. decreto 31 gennaio 1924, n. 151;

Decreta:

Sono prorogati di tre mesi i poteri del Regio commissario di Bisacquino per la ricostituzione di quella rappresentanza comunale.

Palermo, addì 7 marzo 1924.

Il Prefetto: SCELSI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Alia;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Alia è prorogato di tre mesi.

Palermo, addì 26 marzo 1924.

Il Prefetto: SCELSI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Veduto il R. decreto 9 novembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Ficarra;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ficarra è prorogato di 3 mesi.

Messina, addì 21 marzo 1924.

Il Prefetto: FRIGERIO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Veduto il R. decreto 31 ottobre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Roccella Valdemone;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 modificato con R. decreto 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roccella Valdemone è prorogato di 3 mesi.

Messina, addì 21 marzo 1924.

Il Prefetto: FRIGERIO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Veduto il R. decreto 29 novembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Furnari;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Furnari è prorogato di 3 mesi.

Messina, addì 2 marzo 1924.

Il Prefetto: FRIGERIO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Veduto il R. decreto 9 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Castelcisterna;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto portare a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte che abbiano luogo subito colà le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castelcisterna è prorogato di 3 mesi.

Caserta, addì 16 marzo 1924.

Il Prefetto: GRAZIANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 13 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Terzo;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario che ha assunto l'ufficio il 21 dicembre 1923, non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza locale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Terzo è prorogato di tre mesi.

Alessandria, addì 18 marzo 1924.

Il Prefetto: DE CARLO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Villalfonsina e nominato Regio commissario straordinario il dott. Antonio Grillo il quale ne assunse le funzioni il 3 gennaio 1924;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Ritenuto che l'attuale Commissario dott. Antonio Grillo ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per improvvise impreviste esigenze famigliari e private;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Villalfonsina è prorogato di tre mesi.

In sostituzione del dott. Antonio Grillo, che viene esonerato, a sua domanda, dalle funzioni conferitegli col suddetto Regio decreto il signor Massimo Saraceni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del comune di Villalfonsina fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il sottoprefetto di Vasto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Chieti, addì 21 marzo 1924.

Il Prefetto: REGARD.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 25 corrente in Buonvicino, provincia di Cosenza, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 29 marzo 1924.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 30.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1602 — Data della ricevuta, 28 novembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Airaldi Celidonio fu Filippo Secondo — Titoli del debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 350 — Consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1923.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 marzo 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*) Elenco n 29.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 91 — Data della ricevuta: 22 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Macerata — Intestazione della ricevuta: Ferretti Vincenzo — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 669 — Consolidato 4.50 % con decorrenza 1° ottobre 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1608 — Data della ricevuta: 28 novembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: De Benedetti Camillo fu Ezechia — Titoli del debito pubblico al portatore: 2 — Ammontare della rendita: L. 60 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5254 — Data della ricevuta: 9 maggio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: De Benedetti Camillo fu Ezechia — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita L. 1070 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1923

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 15 marzo 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 28.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 248 — Data della ricevuta: 4 dicembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Amoroso Rosina fu Francesco — Titoli del Debito pubblico al portatore: 3 — Ammontare della rendita: L. 150 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1923

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 marzo 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 32).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna **5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite** stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	785386	427 —	Furno-Marchese *Primina* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Rosa Onorina fu Agostino, ved. di Furno-Marchese Antonio, dom. a Vallemosso (Novara)	Furno-Marchese *Emma-Agostina* fu Antonio, minore, ecc., come contro.
»	750386	1260 —	D'Errico Lucia di Michele, moglie di *Balestrieri* Arturo, dom. a Napoli, vincolata	D'Errico Lucia di Michele moglie di *Balestreri* Arturo, ecc. come contro.
Cons. 5 %	283649	400 —	Vincolate di usufrutto vitalizio a favore di Pesola *Vincenza* o *Maria-Vincenza* fu *Giacomo*, ved. di Lozito Giacomo, dom. a Bari	Vincolate di usufrutto vitalizio a favore di Pesola *Maria-Vincenza* fu *Domenico*, ved., ecc., come contro.
»	280024	400 —		
»	281400	400 —		
»	280025	400 —		
»	300478	400 —		
»	281401	400 —		
»	89039	160 —	Carbone Carmela fu Paolo, *nubile*, dom. a Trani (Bari)	Carbone Carmela fu Paolo, *minore*, ecc.
3.50 %	621907	59.50	Savonelli *Maria-Rosa* fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre Cavadini Angela fu Giuseppe, ved. di Savonelli Salvatore, dom. a Como	Savonelli *Rosa-Maria* fu Salvatore, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 marzo 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

Perdita di certificati. **Unica pubblicazione.**

Le rendite sottodesignate essendo state **alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.**

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	733895	Vannacci Gino fu Atto, domiciliato a Pistoia (Firenze) vincolata	105 —

Roma, 31 marzo 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 76

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 29 marzo 1924.

	Media		Media
Parigi	126 —	Belgio	98 625
Londra	99 298	Olanda	8 55
Svizzera	400 —	Pesos oro	17 41
Spagna	305 27	Pesos carta	7 66
Berlino	—	New-York	23 08
Vienna	0 033	Oro	445 34
Praga	69 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 74
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	51 50
	5.00 % netto	96 53
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 61

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per il posto di direttrice del Regio laboratorio-scuola per lavori femminili di Siracusa.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli art. 100, 139 e seguenti del regolamento generale approvato con R. decreto 13 giugno 1922, n. 1185;

Sulla proposta dell'Ispettore generale dell'insegnamento industriale;

Decreta:

Art 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di direttrice del Regio laboratorio scuola per lavori femminili di Siracusa con l'obbligo dell'insegnamento dell'economia e del governo domestico, con la direzione dei laboratori annessi.

Art. 2.

La direttrice prescelta è inquadrata nel grado 8°; essa viene tuttavia nominata in prova per un periodo di due anni dopo i quali a seguito dei risultati favorevoli di due ispezioni viene nominata stabile.

Art. 3.

Sono ammesse al concorso le direttrici degli altri Regi laboratori scuola per lavori femminili e delle Regie scuole professionali femminili e le insegnanti titolari stabili delle scuole professionali femminili che abbiano i requisiti richiesti per l'insegnamento affidato alla direttrice e per la direzione dei laboratori.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Non saranno ammesse al concorso quelle candidate le istanze delle quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Atto di nascita;

2° Tutti quei titoli o lavori o pubblicazioni che le concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse;

3° L'elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dalle candidate.

Art. 4.

Le prove di esame, salvo il disposto dell'art. 150 del regolamento generale avranno luogo in Roma, in data da comunicare alle interessate con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Le candidate dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 5.

Il posto sarà conferito alla candidata classificata prima nella graduatoria ed, in caso di rinuncia della prima, alle successive classificate, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se la candidata, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare se accetta la nomina è dichiarata rinunciataria.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 26 marzo 1924.

Il Ministro: CORBINO.

Concorso per il posto di direttore della Regia scuola di tirocinio per falegnami ebanisti ed intagliatori di Macerata.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli art. 100, 139 e seguenti del regolamento generale approvato con R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185;

Sulla proposta dell'Ispettore generale dell'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di direttore della Regia scuola di tirocinio per falegnami ebanisti ed intagliatori di Macerata con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia e del disegno tecnico e costruttivo.

Art. 2.

Il direttore prescelto è inquadrato nel grado 7°; esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni dopo i quali a seguito dei risultati favorevoli di due ispezioni viene nominato stabile.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso i direttori delle altre Regie scuole industriali e gli insegnanti titolari stabili delle scuole industriali di grado non inferiore che abbiano i requisiti richiesti per l'insegnamento affidato al direttore della scuola e per la direzione delle officine.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Atto di nascita;

2° Tutti quei titoli o lavori e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse;

3° L'elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dai candidati.

Art. 4.

Le prove di esame, salvo il disposto dell'art. 150 del regolamento generale, avranno luogo in Roma, in data da comunicare agli interessati con lettera racomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 5.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 26 marzo 1924.

Il Ministro: CORBINO.

Concorso per titoli e per esami al posto d'insegnante titolare di disegno a mano libera, geometrico e proiezioni nella Regia scuola industriale di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto in data 18 giugno 1922, n. 1185, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Sulla proposta dell'Ispettore generale dell'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di disegno a mano libera, geometrico e proiezioni nella Regia scuola industriale di Catanzaro.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di 2ª classe di scuola di tirocinio, inquadrato nel grado 10° e la prosegue nel grado 9°. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dei risultati favorevoli di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Diploma di abilitazione all'insegnamento artistico industriale o diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie e titoli riconosciuti equipollenti dalla sezione 3ª del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

2° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

3° Certificato generale del casellario giudiziario colla firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

4° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della provincia;

5° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci di impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnamento, rilasciato da un medico provinciale, da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto;

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

6° Foglio matricolare del servizio militare prestato per i concorrenti ex combattenti;

7° Cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

8° Elenco in carta libera completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei nn. 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sotto pena di esclusione del concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del Regio decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2 e 3 il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituto di istruzione media o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando prima delle prove di esame alla commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il loro libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Nella graduatoria degli idonei si terrà particolare conto del servizio militare di guerra del candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito nel presente bando, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento generale 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 26 marzo 1924.

Il Ministro: CORBINO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.